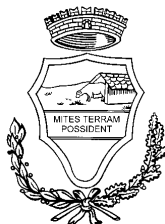


COMUNE DI MALENGNO
PROVINCIA DI BRESCIA



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 31 del 29/12/2025

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.): ANNO 2026

L'anno **2025**, addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **18:00**, nella **Residenza Municipale di Malegno**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco** Matteo Furloni il Consiglio Comunale.

All'Appello risultano:

Cognome e Nome	Funzione	Presente	Assente	Remoto
FURLONI MATTEO	Sindaco	X		
SERINI ALESSIA	Consigliere	X		
MAGRI BORTOLO	Consigliere	X		
PEZZONI VALERIA	Consigliere	X		
BELOTTI GIULIO	Consigliere	X		
VIELMI AUGUSTO	Consigliere	X		
PANTEGHINI GIOVANNA MARIA	Consigliere	X		
SIMONETTI DAYANA	Consigliere	X		
LO BRACCO GIORGIA	Consigliere	X		
DOMENIGHINI ANGELO	Consigliere	X		
MARTINAZZI MARIO	Consigliere	X		

Presenti : 11 Assenti: 0

Partecipa Il Segretario Comunale Dr. Luca Bassanesi, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.): ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta sotto riportata

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dai competenti Responsabili;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Di approvare la proposta di seguito riportata

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di rendere immediatamente operativa la disposizione

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Proposta di Consiglio N. 38 avente ad oggetto:

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.): ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007) prevede che:

"All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";

b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";

c) al comma 4:

1) le parole: "dei crediti di cui agli articoli 14 e 15" sono sostituite dalle seguenti: "del credito di cui all'articolo 165";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'addizionale e' dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima e' effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e' assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine";

d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta e' determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo e' trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta e' determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo e' trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le

ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta e' prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322";
e) il comma 6 e' abrogato".

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il regolamento per l'introduzione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F) adottato con delibera di C.C. n. 21 del 28/7/2015;

VISTE le delibere di conferma del regolamento e delle aliquote per gli anni successivi, ultima delle quali la delibera di C.C. n. 2 del 29/03/2018;

VISTA la delibera di C.C. n. 43 del 23/12/2024 di approvazione delle aliquote per l'anno 2025;

RITENUTO di confermare per l'anno corrente le aliquote già adottate;

VISTO il parere favorevole agli atti depositato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole agli atti depositato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno 2026 l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0.45% con soglia di esenzione ad € 12.000,00 annui, con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile;
2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) così come modificato dall'articolo 15 bis D.L. n.34/2019;
3. di dare mandato al Responsabile di Servizio per gli adempimenti conseguenti.

DELIBERA altresì,

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Matteo Furloni

Il Segretario Comunale
Dr. Luca Bassanesi

Firmato digitalmente D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..
